

Decreto Dirigenziale n. 198 del 19/03/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 387/03, ART. 12. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE. AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BISACCIA (AV), IN LOCALITA' SETOLETO, SERRO LA CROCE, VALLONE PESCIONE, PER UNA POTENZA DI 12,5 MW. PROPONENTE: ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO SRL.

IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania nº460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- i. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011:
- j. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012 in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- k. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. lannuzzi;
- che con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'incarico ad interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Sig. Fortunato Polizio;

- m. che con D.D. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile,nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- n. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetica;
- p. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

CONSIDERATO

- a. che con nota, acquisita al protocollo regionale n. 2007.0516570 del 7/6/2007, la società Zefiro S.R.L. con sede legale in Milano, via Durini n. 16/18, P.IVA n. 05339160961, ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV), in località Setoleto, Serro La Croce, Vallone Spauro, Vallone Pescione, per una potenza nominale iniziale di 16 MW per n. 8 aerogeneratori;
- b. che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2010.0048884 del 20/1/2010 la società ALERION ENERGIE RINNOVABILI SRL con sede legale in Milano, via Durini n. 16/18, P.IVA n. 04391441005 comunica di aver incorporato con atto di fusione in data 11 dicembre 2009 la società ZEFIRO SRL, quindi la società ALERION è subentrata a tutti gli effetti di legge, in tutti i contratti e ragioni inerenti l'impianto eolico di Bisaccia;
- c. che con nota del 2/8/2012, agli atti dello Scrivente, la società ALERION ENERGIE RINNOVABILI SRL ha comunicato la scissione parziale con conseguente costituzione della società ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO SRL (di seguito Proponente) con sede legale in Milano, via Durini n. 18, P.IVA n. 07933580966, che subentra alla prima in tutte le sue ragioni, rapporti, azioni e diritti, ivi compreso il progetto de quo;
- d. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
 - ♦ dati generali del proponente;
 - ♦ dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - ◆ particellare di esproprio;
 - ♦ soluzione di connessione alla rete elettrica condivisa dal competente gestore;
 - ◆ planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - ◆ relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - ♦ analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - ♦ Studio di Impatto Ambientale (per la procedura di VIA);
 - ♦ certificati di destinazione urbanistica validi alla data del presente;
- e. che l'avviso di avvio del procedimento espropriativo e di asservimento insieme con il relativo avviso integrativo, essendo i destinatari del provvedimento in numero maggiore di 50, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01, è stato pubblicato sul BURC n. 73 del 23 dicembre 2013 e all'albo pretorio del comune di Bisaccia (AV) dal 23/12/2013 per 30 giorni consecutivi ed integrato con avviso pubblicato il 30/12/2013 esposto per 30 giorni consecutivi;
- f. che la DGR 325/13 sancisce che il Settore regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, valuta le interferenze con altri impianti realizzati, autorizzati e in corso di autorizzazione la cui istanza sia considerata procedibile antecedentemente all'istanza in esame, qualora la distanza tra gli aerogeneratori sia inferiore alle soglie minime previste dal punto 3.2, lett. n) delle Linee Guida approvate con DM 10/9/2010. In questi casi, il Settore regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica decide sulle interferenze in base alle turbolenze accettabili per il



buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Third edition 2005-08, anche sulla base di perizie prodotte dall'interessata e dai contro interessati;

PRESO ATTO

- a. dei resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi regolarmente convocate, tenutesi in data 7/6/2011 (convocata con nota del 21/4/2011 prot. 03223232), 3/12/2013 (convocata con nota del 23/10/2013 prot. 0731571) e in ultimo in data 14/1/2014 (convocata con nota del 11/12/2013 prot. 0850800) nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- che il resoconto verbale delle citate riunioni della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni regolarmente coinvolte nel procedimento e al proponente;
- c. che le aree interessate dagli aerogeneratori e dalle opere connesse sono riportate in Catasto terreni del Comune di Bisaccia (AV) come di seguito esplicitato:
 - c.1 Foglio n°12, particelle nn°. 55, 62, 104, 120, 127;
 - c.2 Foglio n°13, particelle nn°. 20, 44, 45, 47, 48, 50, 58, 59, 64, 65, 66, 76, 107, 108, 121, 132, 133, 134, 147, 165;
 - c.3 Foglio n°17, particella n°845;
 - c.4 Foglio n°18, particelle nn°. 1, 6, 10, 11, 51, 160, 161, 193, 201, 224, 229, 233, 383, 384, 385, 415, 459, 460, 461, 462, 703, 709, 710, 711;
 - c.5 Foglio n°30, particelle nn° 526, 528, 531, 539, 54 2, 544, 546, 549;
 - c.6 Foglio n°55, particella n°184;
 - c.7 Foglio n°57, particelle nn°. 139, 140, 141, 175, 17 6, 252, 370, 372, 373, 412, 413, 422, 425, 427, 433;
 - c.8 Foglio n°58, particelle nn°. 17, 61, 62 e 174.
- d. che nella riunione del 14/1/2014 l'Amministrazione procedente, preso atto dell'acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari anche in virtù del comma 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90 ha chiuso positivamente la CDS a prevalenza di pareri positivi;
- e. che nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi e dell'intero arco del procedimento sono state acquisite le seguenti note, pareri e/o autorizzazioni:
 - e.1 Nota dell'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, di prot. n. 8684 del 26/11/2013, con cui comunica la propria non competenza;
 - e.2 Nota del Comando Provinciale VV.FF. di Avellino di prot. n. 1835 del 18/2/2014, con cui rilascia parere favorevole con prescrizioni;
 - e.3 Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia, di prot. n. 15772 del 2/12/2013, con cui esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - e.4 Nota del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale d'Otranto, acquisita al prot. n. 45508 del 29/11/2013, con la quale si comunica il nulla osta di competenza con prescrizioni;
 - e.5 Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino di prot. n. 27488 del 3/10/2013 con la quale si comunica la propria non competenza;
 - e.6 Nota Provincia di Avellino Settore LL.PP. e Edilizia Scolastica di prot. n. 51694 del 16/9/2013 con la quale si esprime nulla osta preventivo ai lavori di attraversamento con prescrizioni:
 - e.7 Nota del Comando Militare Esercito "Campania" di prot. n. 11665 del 6/7/2011, con la quale rilascia il nulla osta di competenza con prescrizioni;
 - e.8 Nota Aeronautica Militare n. 55930 del 27/11/2013 con la quale si comunica il parere favorevole con prescrizioni;
 - e.9 Nota del Ministero dei Trasporti USTIF del 17/6/2011 prot. n. 2364, confermata con nota di prot. 5348 del 26/11/2013, con la quale si comunica l'assenza di interferenze tra il tracciato dell'elettrodotto in progetto e il sistema di trasporto pubblico ad impianti fissi;
 - e.10 Nota del Ministero dello Sviluppo Economico dip. Comunicazioni, del 7/6/2012 prot. n. 5808, con la quale rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione con prescrizioni;



- e.11 Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta di prot. n. 13521 dell'11/10/2011 con cui si ha esprime nulla osta con prescrizioni;
- e.12 Nota dell'ANAS del 3/12/2013 prot. n. 45052, con la quale esprime parere di massima favorevole con prescrizioni, confermato con nota di prot. n. 1201 del 13/1/2014;
- e.13 Decreto Dirigenziale n. 218 del 31/5/2013 AGC5 Settore Regionale Tutela Ambiente pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 17/06/2013, con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale (V.I.A.) con prescrizioni;
- e.14 Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con D.D. del 30/01/2013 n. 3, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- e.15 Nota dell'ARPAC di prot. n. 2517 del 18/04/2012 e parere del 19/02/2013, con i quali si esprimono i pareri favorevoli rispettivamente ai fini elettromagnetici ed acustici, entrambi con prescrizioni, e si precisa che dovranno essere rimosse le interferenze meccaniche, tra la torre 6 e la torre della società DoubleS s.r.l., tra la torre 5 e la A5 della società CO.BI.ME. S.r.L., tra la torre 4 e la A4 della società CO.BI.ME S.r.L., e che il funzionamento di entrambi gli impianti Alerion e CO.BI.ME S.r.L. non è compatibile con il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziali acustici presso i ricettori comuni.
- e.16 Nota del Settore Regionale STAPA Ce.PICA di Avellino, del 20/1/2014 prot. n. 040625, con cui attesta l'inesistenza di vigneti DOC/DOCG sui terreni interessati dal progetto;
- e.17 Nota della Comunità Montana "Alta Irpinia" di prot. n. 773 del 17/2/2014, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;
- e.18 Nota del Comune di Bisaccia di prot. n. 49 del 7/1/2014 con cui si esprime parere negativo, riscontrato in sede di CDS conclusiva;
- e.19 Nota di TERNA avente prot. n. 219 del 13/1/2014 con la quale comunicando di aver fornito al proponente (che ha accettato) in data 7/9/2007 la STMG che prevede il collegamento in antenna a 150kV sulla stazione elettrica della RTN a 380/150kV inserita in entra/esce sulla linea a 380 kV "S. Sofia Matera", esprime parere positivo;

CONSIDERATO, altresì.

- a. che l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Regione costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- b. che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali opere private di pubblica utilità ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, non identifica un appalto di lavori pubblici e pertanto non può richiedersi l'esecuzione degli incombenti relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 e 96 del D.Lgs.163/06;

TENTO CONTO dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale

CONSTATATO

- a. che il procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, si conclude con un'autorizzazione unica:
- b. che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni coinvolte sono state regolarmente invitate e hanno tutte ricevuto i resoconti verbali delle riunioni;
- c. che non risultano interferenze con altri impianti aventi protocollo antecedente a quello del progetto de quo;
- d. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale si è concluso con Decreto Dirigenziale n. 218 del 31/5/2013 AGC5 Settore Regionale 02 pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 17/6/2013, con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale;
- e. che i progetti delle società CO.BI.ME. S.r.L. e DoubleS S.r.L., citati nel predetto parere ARPAC, sono di protocollo successivo rispetto a quello del Proponente.

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restante quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
- c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.28 del 3 marzo 2011;
- d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- h. la DGR 2119/08;
- i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- k. la DGR 1152/09;
- I. la DGR 1963/09;
- m. la DGR n. 46/10;
- n. la DGR n. 529/10;
- o. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;
- p. la DGR n. 479/12;
- q. la DGR n. 427/13;
- r. la DGR n. 48/14.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O.D. 51.02.04 "Energia e carburanti" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- 1. di autorizzare la società ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO SRL con sede legale in Milano, Via Durini n. 18, P.IVA n. 07933580966, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25 S.O.):
 - 1.1 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV), in località "Setoleto, Serro La Croce, Vallone Pescione", per una potenza nominale iniziale di 12,5 MW per n. 5 aerogeneratori, come da planimetrie allegate al presente per formarne parte integrante e sostanziale ed escludendo, pertanto, gli aerogeneratori nn. 6, 7, 8 in accordo al D.D. n. 218/13 del Settore Tutela Ambiente e Disinquinamento;
 - 1.2 alla connessione elettrica di utenza dell'impianto mediante collegamento in antenna a 150kV sulla stazione elettrica della RTN a 380/150kV inserito in entra/esce sulla linea a 380 kV "S. Sofia-Matera", come da planimetrie allegate al presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dichiarare che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- **3. di precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout del progetto definitivo;
- 4. di disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 del DPR 327/01 sui terreni riportati al Catasto dei Comuni Comune di Bisaccia (AV) come di seguito esplicitato:
 - 4.1 Foglio n°12, particelle nn°55, 62, 104, 120, 1 27;
 - 4.2 Foglio n°13, particelle nn°. 20, 44, 45, 47, 48, 50, 58, 59, 64, 65, 66, 76, 107, 108, 121, 132, 133, 134,147, 165;
 - 4.3 Foglio n°17, particella n°845;
 - 4.4 Foglio n⁹8, particelle nn⁹, 1, 6, 10, 11, 51, 160, 161, 193, 201, 224, 229, 233, 383, 384, 385, 415, 459, 460, 461, 462, 703, 709, 710, 711;
 - 4.5 Foglio n³0, particelle nn², 526, 528, 531, 539, 542, 544, 546, 549;

- 4.6 Foglio n°55, particella n°184;
- 4.7 Foglio n°57, particelle nn°139, 140, 141, 175, 176, 252, 370, 372, 373, 412, 413, 422, 425, 427, 433;
- 4.8 Foglio n⁵8, particelle nn⁶, 17, 61, 62, 174.
- **5. di obbligare** il proponente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1 MARINA MILITARE - COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO JONIO E CANALE D'OTRANTO prescrive quanto seque:

 che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, per la tutela del volo a bassa quota.

5.2 COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI AVELLINO prescrive quanto segue:

- Il rispetto della normativa CEI EN 61936 1 e del D. Ministero dell'Interno 10/03/1998 e del D.Lgs. 81/08;
- Devono essere previsti dei dispositivi di protezione contro il sovraccarico e il corto circuito;
- Deve essere previsto un sezionamento di emergenza per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza;
- Deve essere garantita l'accessibilità ai mezzi di soccorso dei VV.FF.;
- Deve essere realizzata una recinzione esterna di almeno mt. 1,80 di altezza;
- A protezione del trasformatore, devono essere previsti almeno due estintori carrellati di capacità estinguente AB1C;
- Deve essere prevista l'installazione della segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs.
 n. 81/08, in particolare atta a fornire la necessaria informazione sul corretto e sicuro utilizzo dell'impianto, nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti ed emergenze;
- L'installazione del gruppo elettrogeno deve essere conforme alle norme tecniche in vigore.

5.3 ANAS prescrive, qualora i lavori dovessero interessare aree e/o strade di interesse ANAS, quanto segue:

- L'ubicazione delle pale eoliche dovrà essere prevista fuori dalla fascia di rispetto stradale e, comunque, ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore alla loro altezza fuori terra;
- L'ubicazione dei sostegni per la posa di eventuali attraversamenti aerei dovrà essere prevista ad una distanza rispetto al margine della carreggiata pari o superiore all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna e, comunque, nel rispetto dei commi 4 e 8 dell'art. 66 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992);
- La posa di eventuali cavidotti di alimentazione della stazione eolica, da effettuare lungo le strade statali, dovrà essere prevista in conformità alla normativa di cui all'art. 66 del suddetto Regolamento.

5.4 COMUNITA' MONTANA "ALTA IRPINIA" prescrive quanto segue:

- le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alla stessa o cambi di ubicazione.
- lo sradicamento ed il taglio delle piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente prevista dal progetto;
- il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;

- tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di legge;
- l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se espressamente non prevista dal progetto;
- dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scolo, scoline trasversali, drenaggi ecc.) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
- eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;
- le aree non interessate da opere, così come indicate negli elaborati di progetto, dovranno conservare la loro permeabilità originale con esclusione, dunque, di pavimentazioni di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha solo validità nei confronti del vincolo idrogeologico senza pregiudizio per eventuali diritti di terzi e fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma.

5.5 PROVINCIA DI AVELLINO – SETTORE LL.PP. E EDILIZIA SCOLASTICA prescrive quanto segue:

 che prima dell'inizio lavori venga richiesta regolare concessione rispettando gli obblighi di cui alla nota prot. 51694/2013;

5.6 AUTORITA' DI BACINO della PUGLIA prescrive quanto segue:

- la piazzola di montaggio, prevista per l'aerogeneratore 2, dovrà essere ubicata all'esterno delle aree inondate così come riportato nello studio idraulico;
- il tombino idraulico, previsto a corredo della strada da realizzare per l'accesso all'aerogeneratore 2, dovrà essere collocato in asse con la linea di impluvio e con la quota di posa coincidente con quella dell'alveo prevedendo adeguate opere di imbocco e di sbocco. Inoltre la livelletta stradale non abbia mai quota di calpestio inferiore a quella del tombino di attraversamento del relativo corso d'acqua;
- le opere prowisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, dovranno essere compatibili con il deflusso delle acque;
- dovranno essere realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere dovrà essere evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.

5.7 ARPAC prescrive quanto segue:

- devono essere rimosse le seguenti anomalie: interferenza meccanica, tra i seguenti aerogeneratori B6 e aerogeneratore della società Double s.r.t., B5 e aerogeneratore A5 società CO.BI.ME., B4 e aerogeneratore A4 società CO.BI.ME.
- il funzionamento di entrambi gli impianti Alerion e CO.BI.ME non è compatibile con il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziali acustici presso i ricettori comuni.
- eseguire in fase di pre-esercizio idonea campagna di rilievi di misure fonometriche presso i ricettori individuati nella valutazione previsionale e dei campi elettromagnetici;
- trasmettere al Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino i dati rilevati in fase di preesercizio;



- comunicare all'Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio.
- le DPA della cabina di raccolta e della sottostazione devono ricadere nei confini di pertinenza dell'impianto.

5.8 SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO BENEVENTO E CASERTA, prescrive quanto segue:

 le operazioni di scavo e movimento terra avvengano sotto il controllo archeologico, secondo modalità da concordare con il funzionario responsabile dell'Ufficio Archeologico di Avellino:

5.9 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI – ISPETTORATO TERRITORIALE DELLA CAMPANIA – INTERFERENZE ELETTRICHE, prescrive quanto segue:

- siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti e per gli attraversamenti e avvicinamenti con le linee di telecomunicazione interrate ed aeree indicate nella planimetria inviata con separata corrispondenza;
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

5.10 SETTORE REGIONALE TUTELA AMBIENTE E DISINQUINAMENTO prescrive quanto segue:

- Corretta gestione degli oli ed altri residui dei macchinari durante il funzionamento al fine di evitare sversamenti nel suolo;
- Riutilizzazione dello strato di suolo fertile, asportato durante la fase di realizzazione, sulle scarpate di sistemazione definitiva delle piazzole;
- Riutilizzo degli inerti prodotti per riempimento di scavi, terrapieni e pavimentazione delle strade di servizio:
- Utilizzo di vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre per le torri, al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- Piantumazione alla base dei sostegni, di essenze arbustive autoctone al fine di attenuare la discontinuità tra l'opera e l'ambiente;
- Rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione al fine di favorire le attività preesistenti (pastorizia, coltivazione, etc);
- Sistemazione di nuovi percorsi con materiali pertinenti (pietrisco locale);
- Ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell'impianto;
- Colorazione rosa di parte delle pale degli aerogeneratori posti ai punti estremi del sito allo scopo di renderle più visibili all'avifauna oltre che agli aerei in volo a bassa quota;
- Ripristino della flora eliminata nel corso dei lavori attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.
- Ripiantumazione di eventuali siepi danneggiate con le stesse specie arbustive originarie, comunque di provenienza autoctona;
- Limitazione degli accessi di visitatori che potrebbero disturbare determinate specie;
- Eliminazione di carogne;
- Attivare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, l'attività di controllo e monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, estendendolo all'avifauna in diverse fasi (ante, intra e post-opera) realizzato nel periodo delle migrazioni a mezzo di osservazioni dirette da parte di personale esperto.
- Si escludono dall'autorizzazione gli aerogeneratori nn. 6-7-8, in virtù dei possibili rischi che la loro realizzazione potrebbe comportare, in particolare:
 - Aerogeneratore n. 6: non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) in quanto è essendo posizionato a meno di 200 mt da una unità abitativa; non soddisfa la "distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito" di 200 mt.,

- essendo posizionato a circa 150 e 220 mt da due tralicci di un elettrodotto; non soddisfa la "distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito" di 200 mt., essendo posizionato a meno di 200 mt dalla strada vicinale "Oscara-Molino-Ferrelli" che serve una serie di nuclei abitativi;
- Aerogeneratore n. 7: non soddisfa la "distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito" di 200 mt., essendo posizionato a circa 140 mt da un traliccio dell'elettrodotto; non soddisfa la "distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito" di 200 mt., essendo posizionato a meno di 35 mt dalla strada vicinale "Croce-Piano dei Monaci";non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) in quanto la posizione è inferiore a 200 mt da una unità abitativa; non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) in quanto la sua distanza rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico è inferiore a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (50x150 = 7500 m). Nel caso specifico dista circa 2500 mt dal "belvedere di Bisaccia Vecchia", scelto come punto sensibile di osservazione.
- Aerogeneratore n. 8: non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 all. IV misure di mitigazione 7.2 lettera a) in quanto la posizione è inferiore a 150 m dalla Strada Provinciale; non soddisfa la "distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito" di 200 mt. essendo posizionato a meno di 30 mt dalla strada vicinale "Oscara-Molino- Ferrelli"; Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) in quanto la posizione è inferiore a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (50x150 = 7500 m) rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico. Nel caso specifico dista circa 1800 mt dal "belvedere di Bisaccia Vecchia", scelto come punto sensibile di osservazione.

5.11 GENIO CIVILE – A.G.C. 15 LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE prescrive quanto segue:

- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati dal Genio Civile e nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale variante al progetto dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame del medesimo Settore;
- dovranno essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933;
- la società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture preesistenti di altre Società e/o Enti;
- il proponente dovrà comunicare, per iscritto, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- a completamento delle opere il proponente dovrà produrre una relazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere alla normativa vigente, al progetto e alle eventuali varianti autorizzate;
- proponente dovrà far pervenire al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento del presente provvedimento, l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 1.215,30 (milleduecentoquindici/30), quale primo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico; il secondo acconto di € 2.353,69 (duemilatrecentocinquantatre/69) dovrà essere versato all'inizio dei lavori. L'importo della

rata di saldo verrà quantificato, a conguaglio, prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181, oppure con bonifico postale codice IBAN: IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico - codice tariffa: 1502 - numero pratica: G.C. 214/R - 1904;

- nella fascia di pertinenza idraulica di m 10,00 dalle sponde, non è consentita la realizzazione di pozzetti o altri manufatti;
- gli interventi sui corsi d'acqua, da realizzarsi con la tecnica di trivellazione teleguidata, non dovranno interessare, danneggiare o indebolire le sponde, l'alveo ed i manufatti eventualmente presenti;
- durante l'esecuzione delle opere il proponente, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che temporaneamente stazionanti in cantiere potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- le opere dovranno essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione, con obbligo di comunicare per iscritto al Genio Civile l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spese del proponente, che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- il proponente, o suo avente causa, è obbligato ad effettuare, a proprie spese, il monitoraggio delle opere e dei tratti d'alveo interessati dagli interventi, nonché a vigilare affinché le stesse siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricadenti in area demaniale e di pertinenza idraulica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Genio Civile. La manutenzione dovrà assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque;
- le opere dovranno essere eseguite e mantenute a cura e spese del proponente, o suo avente causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali. Il presente parere non esclude il Concessionario, o suo delegato, dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
- il proponente, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questo Settore ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983 n. 9, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009.

5.12 AERONAUTICA MILITARE prescrive quanto segue:

- dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, per quanto riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;
- le informazioni relative ai suddetti ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. almeno 30 giorni prima della data di costituzione degli ostacoli medesimi;

5.13 COMANDO MILITARE ESERCITO CAMPANIA prescrive quanto segue:

- si evidenza l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, rischio totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dal 10°Reparto Infrastruttu re per il tramite dell'ufficio B.C.M.
- 6. Il Proponente, inoltre è obbligato:

- 6.1 al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere dell'impianto, ad eccezione delle opere di fondazione e di connessione alla RTN, e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- 6.3 a trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
- 6.4 ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti" e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
- 6.5 di comunicare alla Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti" ogni eventuale cambio di pec e indirizzo.
- 7. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché dal comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, salvo quanto previsto al punto 1 di DGR n. 516 del 26/10/2011, devono avere inizio entro un anno a decorrere dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
- 8. Il proponente comunica alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato ed esecutivo depositato.
- Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti", a seguito di motivata richiesta del proponente.
- 10. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
- 11. Il controllo dell'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.
- 12. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
- 13. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
- 14. Copia del presente atto è inviata all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Francesco P. lannuzzi